

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGROALIMENTARE.

ART. 1.

*(Estensione dei contratti di filiera e distretto a tutto il territorio nazionale)*

1. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge e nel rispetto dei criteri di riparto territoriale stabiliti dalla medesima deliberazione del CIPE, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 354, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2005, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.”

ART. 2.

*(Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta)*

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Al fine di accrescere la tutela e la competitività delle produzioni a denominazione protetta ed accompagnare l'evoluzione della domanda, all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 15, lettera a) dopo le parole: “disciplina regolamentare,”, sono inserite le seguenti: “anche con

*riferimento a possibili contributi o obblighi da porre a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori dei prodotti oggetto di tutela di cui al presente comma.”;*

- b) al comma 16, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: *“Con regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per l'assunzione a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori dei prodotti oggetto di tutela, dei costi derivanti dalle attività di cui ai commi 15 e 16, ivi compresi i contributi richiedibili ai nuovi produttori ed utilizzatori dei predetti prodotti.”.*

2. All'articolo 6 della legge 11 aprile 1974, n.138, dopo il secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

*“ Le sanzioni di cui ai commi primo e secondo sono raddoppiate se la violazione riguarda prodotti a denominazione protetta ai sensi dei regolamenti CE n. 509 e n. 510 del 2006, o se la violazione riguarda locali in cui sono lavorati i predetti prodotti.”.*

### ART. 3

*(Promozione della produzione diffusa di energia elettrica da biomasse)*

1. All'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, il comma 382-ter è abrogato.

2. Nella tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la fonte di cui alla riga 6 è sostituita dalla seguente: *“biogas e biomasse, esclusi i biocarburanti liquidi”* e la corrispondente entità della tariffa è posta pari a 28 euro cent/kWh;
- b) la riga 7 è soppressa;
- c) la riga 8 è rinumerata riga 7 e la corrispondente fonte è sostituita dalla seguente: *“gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, biocarburanti liquidi”.*

3. All'articolo 2, comma 150 punto c), della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole *“e 3”* sono soppresse.

4. All'articolo 2, comma 145, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole *“fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte”* sono soppresse.

5. All'articolo 2, comma 152, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole "in conto interessi con capitalizzazione anticipata." è aggiunto il seguente periodo: "Per gli impianti, di proprietà di aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui alla riga 6 della predetta tabella 3, l'accesso alla tariffa fissa omnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40% del costo dell'investimento."

#### ART. 4.

*(Garanzie e requisiti per i procedimenti della legge n. 237 del 1993)*

1. All'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 3, è inserito il seguente:  
"3-bis. Resta salvo il diritto dello Stato di ripetere quanto corrisposto a seguito dell'intervento, nei confronti dei soci che abbiano comunque contribuito alla insolvenza della cooperativa o che in ogni caso non abbiano titolo a beneficiare dell'intervento, subentrando nelle relative garanzie."

#### ART. 5.

*(Disciplina delle attività selvicolturali)*

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvati i "Criteri e buone pratiche di gestione forestale", nel rispetto degli impegni assunti dall'Italia nell'ambito delle Convenzioni internazionali che a diverso titolo, perseguono specifici programmi di lavoro per gli ecosistemi forestali e delle Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa e in attuazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005."

2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, è adottato entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

## ART. 6.

### *(Impiego del personale ministeriale nei controlli comunitari agricoli)*

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Per lo svolgimento delle attività di controllo di rispettiva competenza, l'AGEA e l'AGECONTROL spa possono avvalersi dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché del personale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base di apposita convenzione approvata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato."

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 305, dopo le parole: "regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989", sono inserite le seguenti: "nonché per i controlli effettuati congiuntamente all'AGEA ed all'Agecontrol spa".

## ART. 7

### *(Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti alimentari nell'etichettatura)*

1. Al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori finali, in tutti i prodotti commercializzati in Italia, l'etichettatura dei prodotti alimentari, nei casi in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza del prodotto alimentare, deve riportare l'indicazione del luogo di origine o provenienza.

2. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, tenuto conto delle valutazioni delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative della filiera, sono determinati, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all'obbligo di indicazione di cui al comma 1. Per i prodotti alimentari non trasformati l'indicazione del luogo di origine o provenienza riguarda il paese di origine ed eventualmente la zona di produzione del prodotto.

Per i prodotti alimentari trasformati l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale ovvero il luogo di origine o provenienza della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti. Per luogo di origine o provenienza si intende la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola stessa ovvero il luogo di ultima trasformazione sostanziale.

3. Con i decreti di cui al comma 2 sono definite le modalità per l'indicazione del luogo di origine o provenienza, nonché il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti.

4. La violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie di cui ai commi 1, 2 e 3 è punita ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

5. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'articolo 1-bis della legge 3 agosto 2004, n. 204, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca.